



TRIBUNALE DI TRAPANI

Il Giudice Delegato,

Dott.ssa Cecilia Laura Ingrasciotta

a scioglimento della riserva che precede,

nella causa RG 3170 / 2016 promossa da

██████████ rappresentato e difeso dall'Avv. ALFANO EUGENIO,

ricorrente

CONTRO

QUESTURA DI TRAPANI,

resistente

letti gli artt.. 702 bis ss. c.p.c., l'art. 18, D. Lgs. 150/2011:

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Rilevato che il ricorrente ha chiesto annullarsi il decreto di respingimento del Questore della Provincia di Trapani del 29.10.2016 eccependo tra i profili di illegittimità il difetto di motivazione dell'atto impugnato, stante che quest'ultimo fa semplicemente riferimento in maniera succinta alla ricorrenza delle ipotesi di cui ai commi 2 e 4 dell'art. 10 D.Lgs. 286/98, e cioè all'esclusione di ipotesi di soggetti richiedenti la protezione internazionale, senza dare atto se le dovute informazioni in materia siano state effettivamente date al fine di escludere la possibilità di emettere un respingimento nei confronti di un richiedente asilo. In particolare parte ricorrente lamenta l'inosservanza delle garanzie previste a tutela del diritto di informazione dei migranti e del loro conseguente diritto a presentare domanda di protezione internazionale, di cui alla Direttiva 2013/32/UE.

considerato che i provvedimenti di respingimento incidono su diritti soggettivi perfetti e che all'organo amministrativo spetta l'accertamento dei presupposti di fatto che legittimano la protezione;



ritenuta fondata la doglianza relativa alla violazione dell'obbligo motivazionale;

considerato a tal riguardo che l'amministrazione procedente deve esplicitare il percorso logico-argomentativo seguito, gli elementi emersi dallo svolgimento del procedimento nel suo complesso dando anche rilievo alla eventuale partecipazione dell'interessato, valutati al momento della adozione del provvedimento finale;

rilevato, che la motivazione del provvedimento impugnato presenta un riferimento positivo all'ingresso dell'intimato sottraendosi ai controlli di frontiera ed un laconico riferimento negativo all'insussistenza dei motivi di cui all'art. 10 comma 4 del d.lgs. 286/98;

ritenuto dover disporre la compensazione delle spese del presente procedimento;

P.Q.M.

Accoglie il ricorso e per l'effetto dispone l'annullamento del decreto di respingimento emesso dal Questore della Provincia di Trapani in data 29.10.2016 e contestualmente notificato al Sig. [REDACTED] nonché di ogni atto connesso e consequenziale emesso dalla Questura di Trapani.

compensa le spese del presente procedimento.

Trapani, 30 marzo 2017

Il Giudice

Cecilia Laura Ingrasciotta

